

CONFERENZA NAZIONALE DELLA GIUSTIZIA

Bologna, 28-29-30 novembre 1986

numero unico a cura del Consiglio dell'Ordine Forense di Bologna

BENVENUTI A BOLOGNA!

Si apre questo numero unico del Bollettino del nostro Ordine Forense di Bologna, con le stesse parole con cui si apriva un eccezionale Bollettino ad apertura del Congresso Nazionale Giuridico Forense svoltosi nella nostra città nel lontano 1957.

E scorrendo quella lettera di apertura vi ritroviamo, dopo il decorso di un trentennio, felicemente espressi dal grande avvocato maestro di tanti fra noi che fu Enrico Redenti Presidente in allora del nostro Ordine, convincenti propositi e auspici che il turbine degli anni non ha neppure sfiorato e che è dovere di chi oggi ha la ventura di rappresentare l'Ordine di Bologna riportare quasi a riconferma in capo al discorso di saluto.

Come non ricordare infatti anche oggi, oggi più che mai, agli avvocati parte essenziale della Conferenza, che la "continuità della nostra funzione, imprescindibile in ogni civile ordinamento, ci dà il senso del suo valore umano e sociale. Qui stanno le patenti della nostra nobiltà di toga". È come non augurarci ed augurare che i giovani nostri colleghi, i quali rappresentano in concreto quella continuità, "sappiano e sentano che la nostra è una dura ma nobile missione e che il premio più alto sta nella conquistata dignità morale e non nei facili successi del giorno".

Sono questi valori e propositi nei quali la massima parte di noi fondamentalmente crede (anche se non lo dà sempre a vedere) senza di che forse non faremmo gli avvocati.

Oggi siamo però di fronte ad un evento nuovo di straordinario significato. Per la prima volta, in Italia almeno se non in Europa, la posizione e lo studio dei problemi che riguardano l'esercizio della Giustizia nel Paese formano oggetto di iniziativa assunta da chi ci governa e per la prima volta a tali effetti sono convocati assieme gli operatori tutti del processo, giudici, funzionari, ausiliari e avvocati. E ciò per il più libero apporto e scambio di studi, di esperienze, di proposte, il che già di per sé costituirebbe per noi evento di singolare rilievo.

Ma vi è ancora di più, o di nuovo, a caratterizzare il tipo della convocazione, e cioè l'intento che essa possa riflettere, in un momento di accertata grave crisi, se non delle istituzioni (poiché la Costituzione deve reggere) del loro esercizio e funzionamento, i livelli delle componenti e articolazioni principali della vita sociale, economica, politica, culturale del Paese. E ciò proprio al fine che le giustificate esigenze del cittadino trovino espressione ed ascolto, e ne risulti idoneo impegno di coloro cui spetta al soddisfacimento di quel "servizio di giustizia" cui partecipiamo.

Non spetta a me dire qui di più, se non di esprimere, proprio per i miei lunghi anni di "servizio", il convincimento che anche se vicende esterne hanno da ultimo modificato tempi e modi inizialmente previsti per la Conferenza (dal voto del nostro Ordine del 1965, poichè qui si va per decenni.... alla sua convocazione), possiamo fin da ora guardare con fiducia per quello che potrà dare, se non sta già dando. E così per la messa a punto del fondamentale presupposto di una "conoscenza" di dati non deformata, per l'incontro (anche scontro, al di fuori di convenzionali uniformità) di punti di vista diversi, per la prospettazione della necessità di razionali programmi con rigorosa attuazione nei tempi per le riforme di fondo aggiornate ad oggi e al prossimo domani che il Paese attende, ed infine per il richiamo all'esecutivo e al legislativo per quanto può essere fatto nei tempi brevi con la dovuta priorità che i problemi della Giustizia "**fundamentum rei publicae**" richiedono.

L'aticipità della Conferenza e la sua utilità si estrinsecano anche nella sua prevista continuazione ed integrazione, con la prevista costituzione di una Consulta permanente che dovrà sostanzialmente raccogliere i risultati e la loro successiva elaborazione per porre a fuoco contenuti e proposte presso le sedi competenti.

Anche attraverso questo democratico strumento di partecipazione al "servizio" della Giustizia, troverà così realizzazione concreta quel necessario incontro - finora mancato - fra tutti gli operatori del settore ed in ispecie fra la magistratura ed il foro, del che non possiamo che rallegrarci nella fiducia che ciò costituisca valido ausilio a superare la crisi in atto, segnando la svolta che da tempo il nostro Ordine sollecita e attende.

Il presente "numero unico" è stato formato con doveroso richiamo a quelle che abbiamo l'orgoglio (e vorremmo non immeritato) di considerare le origini dell'esercizio forense a Bologna e nella Regione. Per il che dobbiamo partire dalla storia della nostra Università, prima scuola di diritto nel mondo. Segue un pregevole studio attinto da quel nostro "Bollettino" del 1957 e dovuto alla penna del compianto Capo del nostro Archivio di Stato Giorgio Cencetti: da esso si attinge, con richiamo alla gloriosa "Matricula" la storia esemplare della secolare posizione unitaria dei due diversi ruoli (giudici - avvocati). Il che fra l'altro rende particolarmente qualificata la nostra città ad ospitare la Conferenza, anche nel rilievo della prossima celebrazione del 9° centenario dell'Università di Bologna, inserendosi così la nostra manifestazione fra quelle ad altissimo livello che a tali effetti sono già nei programmi.

Ma passando ad oggi, anche la "storia" della iniziativa di 21 anni fa del nostro Ordine, della sua accoglienza nei voti, della nostra tenacia nel perseguirla anche con l'aiuto fondamentale e decisivo che ci è venuto dai nostri Congressi e da alti Magistrati, può avere interesse non solo retrospettivo. Essa sarà esposta da un avvocato bolognese che al decorso di queste vicende di persona validamente ha partecipato.

E ciò fino a che, e anche questo va doverosamente detto, abbiamo riscontrato nel "collega" Mino Martinazzoli, in funzione di Ministro della Giustizia, il saldo convincimento che i tempi erano maturi, e propizie le circostanze e che la Conferenza si poteva e si doveva fare con l'apertura che ad essa è stata data e che il giurista e avvocato, insigne Uomo di Governo che gli è succeduto nella funzione, ha dimostrato, non senza esemplare coraggio, di voler a sua volta proseguire.

* * *

Mi compete, con il benvenuto iniziale a tutti i partecipanti, espresso a voce unanime dal foro emiliano-romagnolo di cui mi sento sicura interprete, formulare

fin da
noi a
tutti a
ci seg
M
gione,
sario
della
dell'in
anche
Il
colleg
D
e funz
compi
Confe
A
seguir
E

fin da ora il ringraziamento per chi, nonostante "i tempi e la stagione", sarà con noi a fine novembre, o in altissimo, il più alto, dei ruoli o in tutti gli altri ruoli, tutti alti e responsabili degli operatori di Giustizia e delle forze del Paese che ci seguono.

Ma prima ancora ci compete di ringraziare i rappresentanti della nostra Regione, del Comune, della Provincia, il Rettore Magnifico, il Prefetto e il Commissario di Governo che hanno accettato di entrare nel Comitato di organizzazione della Conferenza. E Li ringraziamo per la comprensione dimostrata nei confronti dell'iniziativa, per quanto ci hanno dato e ci daranno nei giorni della Conferenza anche per superare inevitabili difficoltà.

Il ringraziamento va fin da ora esteso a quanti, istituti, privati, e da ultimo colleghi, stanno già dando in qualsiasi forma il beneficio della loro collaborazione.

Del pari dobbiamo dare atto della solidarietà esemplare che alti magistrati e funzionari giudiziari della nostra città stanno dimostrando con nostro vivo grato compiacimento, del comune impegno per la delicata attività preparatoria della Conferenza.

Alcuni messaggi altamente augurali e qualificatissimi, possiamo ora qui di seguito riportare.

E Iddio ci aiuti!

Angiola Sbaiz

Sono particolarmente lieto di dare il benvenuto ai partecipanti alla prima Conferenza Nazionale della Giustizia e di ospitare la manifestazione in questa città nella sede del Palazzo dei Congressi. Nel porgere un particolare indirizzo di saluto al Ministro di Grazia e Giustizia on.le Virginio Rognoni, esprimo il mio compiacimento per l'iniziativa.

La nostra Regione, per le tradizioni storiche, culturali e di impegno civile, ha espresso in diverse occasioni un interesse particolare per le tematiche che rispondono ai bisogni sociali di giustizia. Interesse che ancor più è da condividere quando le questioni della giustizia non vengono più vissute nella prospettiva angusta di interessi corporativi ma si offrono al confronto con la domanda sociale di giustizia così come si esprime e si articola nella società civile. E nel momento che a questo decisivo confronto la presente Conferenza Nazionale si apre, quale rappresentante della società emiliano-romagnola, non mi sento solo attento spettatore ma diretto interlocutore.

Porgo a tutte le persone che interverranno i migliori auguri per un proficuo lavoro e confido che la Consulta permanente all'uopo istituita consentirà di tradurre gli atti in opportuni interventi presso gli organismi interessati.

Lanfranco Turci
Presidente Giunta Regionale

La Provincia di Bologna esprime a tutti i partecipanti alla Conferenza Nazionale della Giustizia il proprio saluto di benvenuto, augurando agli Avvocati, Magistrati, Cancellieri, ai rappresentanti del Governo, dei Consigli giudiziari e degli Ordini degli avvocati e procuratori un proficuo lavoro. Agli organizzatori della Conferenza va un sentito ringraziamento per avere scelto Bologna come sede di questo importante incontro. La città dei più antichi glossatori vede in questa occasione una piena sintonia tra la storia propria e della giurisprudenza con la volontà di definire nuovi ruoli e forme organizzative per il futuro della giustizia nel nostro Paese.

Da Bologna, colpita da tre dure ferite negli ultimi dodici anni, si è sempre saputa levare una profonda domanda di giustizia, sentita non solo nelle Istituzioni ma nel cuore della popolazione di questa terra.

Ma nell'intero Paese vi è una forte domanda di giustizia. È difficile catalogarla poichè si esprime a vari livelli, dal semplice cittadino alla intera collettività. Spesso alla pubblica opinione vengono presentate alcune disfunzioni o ritardi, ma assai più raramente se ne affrontano con serietà le cause. Il Palazzo della Giustizia viene rappresentato come distante dalla vita quotidiana della gente, in una propria autarchia più o meno efficiente. Questa immagine va sconfitta con un impegno solidale degli operatori della giustizia e delle istituzioni. Sappiamo che a volte le Istituzioni - e, fra esse, anche gli Enti Locali - rischiano di diventare macchine che allontanano da sè i cittadini, anzichè favorire il pieno esercizio dei loro diritti. Ciò non può essere tuttavia superato con demagogiche semplificazioni dei problemi. Occorre indagare a fondo le cause sociali, economiche e di costume che nel loro trasformarsi hanno prodotto tali situazioni di distanza ed analizzare le concrete condizioni nelle quali si trovano le macchine istituzionali, per poter agire positivamente in futuro.

Questo approccio serio, pragmatico pare essere alla base di questa Conferenza. Il fatto che alle fondamenta della Vostra riflessione venga posto il servizio di resa della giustizia, la sua efficienza, la sua velocità significa che si vuole, e giustamente, riproporre il cittadino ed i suoi diritti come finalità dell'intervento. L'importanza dei dati statistici, il rapporto con il territorio, la formazione, la professionalità ed il ruolo degli operatori e la riflessione sulle iniziative di riforma danno il senso di una volontà e possibilità di un confronto approfondito ed accurato.

Da parte della Provincia viene qui ribadito che tale confronto è seguito con straordinario interesse.

Siamo certi che il confronto che Vi vedrà protagonisti in questi giorni costituirà una tappa importante per l'adeguamento della "Azienda di Giustizia", affinché le proposte che da qui potranno emergere possano divenire in breve tempo decisioni operative.

A tutti Voi l'augurio di un ottimo e proficuo lavoro.

Mauro Secondo Zani
Presidente della Provincia di Bologna

Bologna è stata scelta come sede per la Conferenza Nazionale della Giustizia. Ne siamo onorati. Forse si è voluto in questo modo ricordare le antiche origini della scuola bolognese del diritto e rendere anche omaggio a quei momenti in cui la nostra città ha saputo esprimere con iniziative coraggiose un grande bisogno di giustizia.

Si potrebbe ricordare in proposito il "Liber Paradisus", l'atto con cui nel XII secolo il libero Comune, primo in Italia pose fine alla servitù della gleba. O per fare un salto di sette secoli, il modo in cui la comunità ha reagito al terrorismo delle stragi.

Ai tempi nostri sulla giustizia ed i suoi problemi si fa prevalentemente polemica, ci si divide aspramente.

Non sono più solo gli addetti ai lavori a parlarne. È il cittadino che giudica la giustizia. Bisogna guardare in faccia la realtà. Il giudizio è severo: la giustizia è lenta, costa molto; ci sono strumenti invecchiati rapidamente e stravolti per l'uso e l'abuso che se ne è fatto. C'è chi vuole approfittare delle difficoltà per un insulso atto di accusa che sarebbe utile solo a chi non ha interesse ad una giustizia che funzioni e getta ombra su tutti coloro che si dedicano con passione e competenza al proprio lavoro.

È invece indispensabile un confronto che veda partecipi operatori giudiziari, amministratori pubblici, forze politiche e sindacali e con loro tutte le espressioni della realtà sociale e culturale e del mondo dell'informazione.

Un confronto che non si limiti all'ennesima denuncia o alla notarile elencazione di limiti e disfunzioni sotto gli occhi di tutti, ma che sia capace di segnare una nuova fase di proposte operative in grado di offrire certezze e garanzie sia agli operatori che ai cittadini.

In questi anni magistrati coraggiosi ed operatori giudiziari sorretti da un grande impegno ideale e capacità indiscusse hanno saputo dare risposte giuste a nemici della democrazia e della legalità.

Se il terrorismo e i poteri occulti non hanno lacerato in modo irrimediabile il tessuto democratico e civile della Repubblica è merito loro e, insieme del grande movimento democratico e popolare che a Bologna come a Palermo, a Napoli come a Milano, a Torino come a Roma, ha sostenuto con la richiesta di verità e giustizia la loro difficile opera.

Verso questa conferenza c'è molta attenzione: è importante che vengano indicate scelte capaci di accelerare la riforma dell'amministrazione della giustizia, correggerne limiti ed errori, nuovi indirizzi capaci di fare dell'Italia un paese sempre più progredito, moderno e giusto.

Renzo Imbeni
Sindaco di Bologna

Nel porgere il mio saluto alla Conferenza nazionale della giustizia, desidero esprimere il mio compiacimento per la scelta della sede bolognese.

Infatti nel 1988 verrà celebrato, come tutti sanno, il IX Centenario dell'Università di Bologna, la più antica d'Europa; anzi, penso di poter dire la più antica del mondo, se si intende per Università un luogo in cui insegnamento, ricerca e cultura si sono sempre compenetrati senza soluzione di continuità in un clima di autonomia e di tolleranza.

Questo anniversario riveste un'estrema importanza per tutta la cultura e sta giustificativamente a dimostrare che, pur tra alterne fortune e vicende, l'istituzione universitaria è riuscita non solo a sopravvivere ormai da quasi un millennio, ma, ciò che più conta, a rinnovarsi, cercando di rispondere in ogni epoca alle esigenze ed ai bisogni della società.

Celebrare ai nostri giorni i novecento anni della fondazione dell'Università di Bologna non vuole significare, tuttavia, la rivendicazione di un primato o di un diritto di primogenitura, bensì richiamare le origini di quel sapere universalistico che da Bologna si diffuse, nel Medioevo, nelle più lontane contrade d'Europa e del mondo e nel quale ancora oggi rinveniamo le remote radici di una spiritualità comune.

Ma l'Università di Bologna non intende certo basare sulla propria antichità una presunta superiorità, poiché il sapere non consente classificazione o graduazioni di questo genere.

L'Università di Bologna, orgogliosa del proprio passato non intende rinchiudersi in esso per diventare, oltreché la più autentica, anche la più vecchia delle Università. Vuole invece trarre da un passato certamente glorioso lo spunto per proiettarsi nel futuro ed esprimere le potenzialità che nel campo del sapere e della ricerca essa ritiene di possedere.

Nel fare ciò essa ha la presunzione di rappresentare emblematicamente l'istituzione universitaria, formatrice di coscienze e di capacità di ricerca; formatrice quindi di uomini, oltreché di scienziati. È un'istituzione nella quale seguiamo a credere perché unica sede o comunque fondamentale sede di un libero scambio di idee e di esperienze.

C'è chi tende ad enfatizzare una pretesa distinzione tra Facoltà scientifiche e Facoltà umanistiche, fra formazione generale e formazione specialistica, e sulla base di tali distinzioni, cerca di affermare la prevalenza dell'un sistema sull'altro. Noi non crediamo a simili dicotomie ed a simili semplificazioni, che contraddicono il concetto stesso di università del sapere e di interdisciplinarietà, concetti che sono alla base dell'idea stessa di Università. Se l'evoluzione del sapere scientifico e degli strumenti tecnici raggiunge il suo punto di massimo sviluppo in una determinata parte del globo, è a quei Paesi che occorre fare riferimento, raccogliendo le esperienze e le sollecitazioni, contribuendo a svilupparle ed applicandole a tutti i settori del sapere.

In questa visione l'Università intende rivendicare il suo ruolo a favore della Società, nella quale la giustizia svolge una funzione di primaria importanza. Ed ai problemi della giustizia va la nostra vigile attenzione ed il nostro impegno di studiosi e di uomini.

Fabio Roversi Monaco
Rettore dell'Università di Bologna

Le origini dell'Università di Bologna

di Roberto Bonini e Marco Cavina

L'origine dell'Università si collega intimamente quale postulato-corollario al delinearsi del "modello europeo" a livello socio-politico e culturale. Non a caso l'affermazione di Bologna (cui spetta la primazia cronologica) risponde a precise esigenze di studio e divulgazione di principi e metodologie giuridiche, mentre la stessa Parigi diffonde un sapere teologico-filosofico che (come è stato dimostrato dal Giuliani) risente profondamente del "modello giuridico".

I primi segni dell'approssimarsi dello storico evento si colgono nell'XI secolo, allorché tutta una serie di **legum doctores** esperti in specie di diritto romano lasciano traccia di sé in larga parte dell'Italia Centro-Settentrionale: quanto meno per uno di loro (Peppone) è stato recentemente provato un primo abbozzo di attività didattico-scientifica.

È però agli albori del secolo XII che con Irnerio si impianta una struttura didattica incentrata sullo studio del diritto romano in tutta la gamma di potenzialità che questo poteva offrire alla soluzione dei problemi sociali. L'occasione per il salto di qualità venne offerto dalla costituzione di nuovi ed intraprendenti organizzazioni di sapore pubblicistico: i Comuni, all'interno dei quali i vari **legum doctores** da "nomadi" possono farsi "sedentari", sia pure in costante rapporto di tensione dialettica con le strutture municipali, che del diritto prodotto dalle scuole si servono, ma che quelle stesse scuole intenderebbero strumentalizzare.

Si frantuma l'altomedievale enciclopedica unità dello scibile (**trivium-quadrivium**), che rivela ormai la propria inadeguatezza.

La nuova società necessita di uno studio specialistico del diritto. L'aggregazione corporativa di gruppi sociali pre-borghesi impone l'affermazione di precise "regole del gioco", che solo un diritto "colto" (cioè fondato su di un'intima ed unitaria filosofia) poteva assicurare. I nuovi Signori aspirano a legittimarsi non più sulla sola spada o su aleatorie promissioni imperiali, bensì in primo luogo su argomentazioni giuridiche generalmente riconosciute e propugnate da un fedele e preparato **staff** di tecnici di estrazione universitaria.

Dalla cattedra il giurista si presenta in veste imparziale, quale **sacerdos iuris/bouche de la vérité**, attribuendosi una funzione centrale nella formazione del sistema giuridico. I testi romanistici sono sacralizzati e misticamente riuniti a quelli canonistici quale cogente manifestazione del Divino **in temporalibus ed in spiritualibus**.

Ma i Dottori di diritto si muovono comunque in una società dalle rigide stratificazioni, cui certo non possono sottrarsi. Ed ecco la nascita del termine **Universitas**. L'Università è (da fine XII secolo) **Universitas scholarium**, cioè la potente

corporazione degli studenti, cui faranno presto da **pendant** i **Collegia** dei docenti. Università e Collegi si muovono nella vita municipale come corporazioni fra corporazioni, con un proprio orgoglio cetuale ed una propria politica a rabbiosa tutela del proprio privilegio.

Se è pur vero che i Dottori di diritto diffondono un sapere che ben si presta a convalida e giustificazione della "società del privilegio", compiono al contempo un'imponente ed inconsapevole rivoluzione: la scientifica giuridicizzazione/formalizzazione della società. Il Wieacker ha sottolineato che proprio in tale operazione è da scorgersi l'affermazione mondiale del "modello europeo", che presenta al mondo una società **sub specie iuris** fondata sulla Verità della tecnica della Giustizia trascendentalmente intesa: il diritto della tradizione romanistica vivificata dal messaggio cristiano.

L'insegnamento universitario sorge, dunque, anche in risposta ad una necessità culturale. Afferma e divulga un "certo" ideale di Giustizia di creazione culta, ma permeato di valori assoluti ed eterni. I Dottori si dicono meri intermediari di Giustiniano e di Cristo: la Verità del **Corpus Iuris** e dei Vangeli può essere aristotelicamente oggetto di semplice "riconoscimento".

L'Università si presenta come struttura permanente per la formazione di un nuovo ceto di tecnici che diffonda un diritto "giusto e vero", perché tale non poteva non essere. Che tale programma fosse in larga misura idealizzato è altro problema, che si porrà con tutta evidenza (quantomeno nelle sue più palesi degenerazioni) solo nei secoli successivi a quello dei "pionieri" del XII secolo.

Da siffatta evoluzione moltissimo si guadagna, ma qualcosa si perde: risulta irrimediabilmente emarginato un ingente patrimonio giuridico-consuetudinario di ispirazione cristiano-popolare o di remota matrice germanica. Scompare per non essere in grado di pervenire alla forma scritta per il tramite di autonomi canali: ed anche nel caso in cui vi pervenga, vi arriva deformato dalle forche caudine degli schemi logici canonico-romanistici cui gli "universitari" lo costringono.

Ma pare doveroso rilevare il grande messaggio dell'universalismo romano-cristiano della cui diffusione si fece principale carico l'Università al suo sorgere. Allorché nel '400 - '500 si frantumeranno i grandi organismi sovranazionali medievali sotto i colpi dei nazionalismi della Prima Età Moderna, il diritto romano-canonico rimarrà come diritto comune a pressoché unico cemento delle genti europee e ad imprescindibile fondamento delle moderne codificazioni.

L'avvocatura italiana di fronte alla Conferenza nazionale della giustizia

di Francesco Berti Arnoaldi Veli

* * *

Questa Conferenza ha una storia lunga, che la fa nascere già più che maggiorenne, ventuno anni dopo che fu concepita.

È infatti nel 1965 che il Consiglio dell'Ordine forense di Bologna formula l'ipotesi d'una Conferenza nazionale cui siano chiamati a partecipare tutti gli operatori di giustizia. La proposta, portata al Congresso nazionale giuridico forense di Milano, nel settembre di quello stesso anno, viene accolta con grande favore. Nella mozione finale, il Congresso "chiede che il Governo provveda a convocare entro il più breve termine possibile una conferenza nazionale (preceduta da idonee inchieste e studi) intorno ai problemi dell'amministrazione della giustizia, con la partecipazione qualificata di avvocati, magistrati, docenti e giornalisti, ai fini dell'adeguamento delle strutture alle moderne esigenze della comunità nazionale".

Riletta oggi, la mozione appare quasi timida e in certo modo riduttiva della vera problematica della giustizia, che sembrerebbe limitata ad una questione di strutture. Ma l'intuizione è nell'aver avvertito sin dall'inizio due punti capitali: che la crisi della giustizia è essenzialmente crisi dello Stato; e che proprio per questo deve essere affrontata in dibattito aperto, non riservato agli "addetti ai lavori".

Tuttavia questa proposta iniziale non trova, in chi soprattutto avrebbe dovuto riceverla e farla propria, alcuna rispondenza concreta. Nulla si muove, per sei anni. Nel settembre 1971, l'avvocatura torna sull'argomento e al termine del vivace Congresso nazionale giuridico forense di Cagliari approva una seconda mozione che rinnova la richiesta di convocazione della Conferenza della giustizia.

Ancora nulla, quantunque la giustizia sia in stato di conclamata crisi.

Nel settembre 1973, al memorabile Congresso nazionale giuridico forense di Perugia, cui intervengono il Presidente della Repubblica ed il Ministro della Giustizia dell'epoca, i Consigli degli Ordini forensi dell'Emilia Romagna, cui si uniscono altri Ordini, propongono e fanno approvare una mozione con la quale si chiede "che nelle riforme di diritto sostanziale e del processo che il Paese urgentemente attende si attinga al contributo di esperienza e conoscenza che la classe forense intende dare in concorso coi giudici e ogni altro operatore di giustizia"; e si conclude chiedendo nuovamente "che il Ministro della Giustizia voglia in tempi brevi convocare una Conferenza nazionale unitaria sui problemi della giustizia".

Il voto ottiene il plauso del ministro, che esprime il più vivo interesse per l'iniziativa. È solo il primo di una larga messe di elogi ed apprezzamenti che ciclicamente i Ministri della Giustizia esprimeranno ai Congressi nazionali giuridico forensi di Catania (1975), l'Aquila (1977), Lecce (1979), Brescia (1981), Messina (1983) nei quali la classe forense, non meno ciclicamente, rinnoverà il suo voto per la Conferenza nazionale della giustizia, affinando e approfondendo i contenuti della proposta. È al congresso dell'Aquila (1977) che questa assume i contorni più definiti, e più ampi, destinati poi a restare come punto di riferimento per le successive ipotesi di lavoro, ed infine per l'attuazione. E ciò avviene non senza qualche travaglio interno della classe forense. Col voto finale, quel Congresso "ripropone la urgente convocazione ad opera del Ministro di Grazia e Giustizia della Conferenza nazionale della giustizia già ripetutamente richiesta, per l'esame di tutti gli aspetti della crisi, che è sostanzialmente crisi dello Stato, in concorso e in dibattito con tutte le componenti politiche, sociali e culturali del Paese per una comune assunzione di responsabilità nel faticoso processo di rinnovamento al quale tutti sono chiamati dalla fedeltà alla Costituzione dello Stato". Sulla mozione, il Congresso si divide: l'approvazione arriva con 329 sì e 122 no, si legge negli atti congressuali. L'avvocatura, a grande maggioranza, ha fatto compiere alla proposta un salto di qualità, nella responsabile consapevolezza che, giunta la crisi della giustizia ad un pericoloso grado di gravità, il dibattito su di essa non possa più essere confinato nell'orto conchiuso dei tecnici alla ricerca di rimedi tecnici; ma debba aprirsi a tutte le forze del Paese. Del resto, in apertura di Congresso, il Ministro della Giustizia dell'epoca, Bonifacio, aveva testimoniato d'una corrispondente volontà politica allorché aveva raccomandato agli avvocati di non appendere fuori dalla porta il cartello "riservato agli addetti ai lavori".

Purtroppo voti, intenti, appelli e volontà continuano a non incarnarsi in atti concreti. Nel 1979, in vista del Congresso di Lecce, l'Unione regionale dei Consigli forensi dell'Emilia Romagna approva un documento (**"Per la Conferenza nazionale della giustizia"**) che accanto alla sintesi delle motivazioni che ormai da quattordici anni spingono l'avvocatura a insistere tenacemente in questa iniziativa, delinea fini e metodi di lavoro da seguire per un'attuazione che a tutti pare ormai imminente. Ecco i due punti centrali di quel documento, che verrà poi approvato all'unanimità dal Consiglio nazionale forense e dall'Associazione nazionale Magistrati.

Che cosa deve essere la Conferenza

Un incontro paritario, sinora mai verificatosi, per la ricerca comune dei termini reali della crisi. Il difetto di comunicazione e di partecipazione allontana dalla coscienza della realtà. Un confronto aperto deve contrastare questo processo di distacco, che finisce per attentare alla stessa vitalità delle istituzioni.

Gli strumenti degli addetti ai lavori sono indispensabili, ma non sufficienti: tutte le forze operanti nella società civile hanno titolo a denunciare le ragioni delle loro insoddisfazioni, a indicare senso e contenuti delle loro attese. Le tecniche del diritto che si fa e del diritto che si applica devono essere rivolte alla soluzione dei problemi concreti che la società pone. La conoscenza sistematica, completa, finalmente organica, di questi problemi è il primissimo fine della Conferenza. Si tratta di fare un inventario non illuministicamente (o paternalisticamente) calato dall'alto, ma costruito in concorso con tutti coloro che possono apportare indicazioni utili; l'inventario dei mali di cui soffre non la giustizia, ma la società di un Paese con la giustizia dissestata.

In questa finalità di "analisi conoscitiva" la Conferenza gioca un ruolo veramente unico di collaborazione col legislatore ed il governo, mettendo a loro disposizione una serie di dati ed esperienze su cui soltanto può costruirsi una giusta ed informata volontà politica. Solo la disponibilità di dati scaturiti da un generale ed articolato dibattito può fondare un organico disegno di rinnovamento, e far giustizia degli interventi per leggine e novelle prive di coordinamento.

La seconda finalità è quella di raccogliere le più ampie indicazioni sul programma da affrontare, sulle priorità operative, sulle metodologie da adottare. Gli specifici punti del programma non potranno che essere elaborati nel dibattito.

Che cosa la Conferenza non deve essere

Un incontro di tecnici, su temi dettati in partenza. Un insieme di interventi riservati a forze predeterminate; un tavolo di oratori "omologati", davanti ad una platea di invitati autorizzati ad udire.

Una Conferenza che ripeta questi stanchi moduli di "tavole rotonde" ormai consunte non serve a niente, ed è fallita in partenza. Una scelta preventiva di relatori, di temi, di comunicazioni può essere solo il risultato di un'organizzazione che fin dai suoi primi passi coinvolga tutte le forze interessate alla Conferenza. Ciò non esclude che i "tecnici" possano, per praticità di lavoro, proporre inizialmente delle ipotesi di lavoro, da verificare in comune.

Qualsiasi "regia" che si voglia dare alla Conferenza, anche con le migliori intenzioni, non può che devitalizzarla. La Conferenza non può essere una serie di belle lezioni, se vuole riuscire un serio consulto al capezzale di un malato grave, e più in generale, un appello alla corresponsabilità della società in tutte le sue articolazioni.

Ancora una volta tutto resta fermo. Certo, sono gli anni di ferro, della violenza e del terrorismo: le strutture dello Stato, e in prima linea la magistratura che paga un pesante contributo di vite, sono investite da una minaccia mortale che polarizza le difese organiche dello Stato democratico nella comune necessità di debellarla. Ma proprio la presenza drammatica del terrorismo e della violenza è la più certa riprova dell'urgenza di affrontare il problema di fondo, che resta sempre quello di ridar vita e credibilità alla giustizia, entro il sistema costituzionale, con un disegno finalmente globale, coraggioso, coordinato, di lungo respiro.

Occorrerà che altri due Congressi giuridico forensi (quelli, già ricordati, di Brescia e Messina) scandiscano il tempo d'una attesa ormai quasi ventennale, perchè finalmente, nel 1983, l'idea della Conferenza incontri non più i soliti elogi ministeriali, ma un Ministro della Giustizia che la mette effettivamente nella sua agenda, e che si muove ed agisce perchè da una lunghissima gestazione nasca ed abbia vita questa esperienza nuova. Del lavoro preparatorio fanno stato la relazione preliminare, redatta da un gruppo di lavoro misto, composto da avvocati, magistrati e rappresentanti ministeriali, ed i documenti che saranno base del dibattito generale e del confronto diretto, da tempo auspicato, tra tutte le forze coinvolte in un campo di solidarietà costituzionali e civili che non consente nè latitanze, nè esclusioni, nè elusioni.

Ed ora, mentre le luci della Conferenza stanno per accendersi, resta da verificare alla prova delle "cose" se l'aspirazione della società civile ad una giustizia finalmente efficiente e moderna sarà bene interpretata; se l'intento di lavorare "assieme" si realizzerà davvero, col suo potenziale di energia innovatrice; se "l'inventario dei mali" della giustizia riuscirà a mobilitare storici e politici, economisti e avvocati, magistrati e sindacalisti, legislatori e studiosi in un impegno comune; se finalmente, attraverso consonanze e dissonanze di tante voci diverse, il grande sconosciuto - l'utente della giustizia - riuscirà a far sentire le sue esigenze elementari, ed a porsi in definitiva come vero giudice del funzionamento e della "resa" d'un servizio che gli è garantito nel più alto dei modi, dalla parola stessa della Costituzione. Lo spirito che si può estrarre dalla storia dell'idea della Conferenza è proprio questo: ed a questo si dovrà arrivare in una Conferenza della giustizia che tenga fede alle premesse e alle promesse (o forse, anche in una seconda Conferenza, se una prima da sola non bastasse). Ma anche le cose, non solo lo spirito, soffiano dove vogliono. E saranno le cose a dire se la Conferenza di Bologna riuscirà ad

essere quel "punto di svolta", auspicato dal presidente del Consiglio nazionale forense Franzo Grande Stevens, che solo può imprimere un nuovo corso alla non esemplare vicenda della giustizia italiana.

Una costante percorre storia e, verrebbe da dire, preistoria della Conferenza della giustizia: l'insistenza, la testardaggine con cui gli avvocati l'hanno proposta, chiesta, riproposta, ribattuta senza mai stancarsi per vent'anni (che sono davvero tanti: oggi muovono i primi passi nei tribunali giovani procuratori che al tempo del Congresso di Milano erano infanti). È una constatazione, non un reclamo di primogenitura - se avesse qualche senso parlare di questa cosa vana che sono le primogeniture. Gli avvocati sono figli della medesima società che esprime ad un tempo giudici, legislatori, amministratori, imprenditori e lavoratori; non sono, e non presumono di essere, migliori né peggiori di tutte le altre componenti sociali.

Sono, in breve, cittadini tra cittadini della Repubblica italiana. Nè sono stati i soli ad avvertire la crisi della giustizia, e pensare ai mezzi per affrontarla, a porre problemi, denunciare pericoli di crolli e a chiedere interventi di restauro nel palazzo, più magniloquente che funzionale, della giustizia; nella vivacità dei dibattiti i giudici hanno spesso anticipato gli avvocati, e le scuole universitarie hanno portato contributi in profondità, nello studio di riforme in ogni campo del diritto.

Eppure quest'idea di trovarci "tutti assieme noi italiani con qualche responsabilità" (per continuare ad usare le parole di Franzo Grande Stevens) è uscita dagli avvocati; dagli avvocati è stata coltivata; e infine è andata ad effetto per opera di un avvocato ministro, Mino Martinazzoli, e si compie essendo ministro Virginio Rognoni, giurista d'una delle scuole processualistiche più illustri e care agli avvocati, quella di Enrico Tullio Liebman. Vi è, in tutto ciò, una ragione che affonda le sue radici direttamente nel ruolo civile e costituzionale dell'avvocato; in quella che una retorica imperitura ha chiamato per molto tempo la "missione dell'avvocato", e che è più propriamente il collocarsi dell'avvocato nel cuore stesso delle situazioni di vita dalle quali scaturiscono l'attesa e la speranza di giustizia - queste sì, veramente e autenticamente imperiture.

Mediatore preordinato e necessario di tali esigenze, l'avvocato ne ha conoscenza ed esperienza immediate. È a lui, nella sua funzione di custode e garante del diritto costituzionale di difesa, che il cittadino confida ed affida le sue speranze ma anche le sue reazioni umane, di sdegno, di paura, di impazienza. Ed è l'avvocato che sente per primo, con ansia, che nella genesi della crescente insicurezza serpeggiante nella società civile una parte decisiva spetta alla delusione, talora alla rabbia, del cittadino che vede stemperate le sue attese di giustizia in processi di durata sempre più lunga; che vede perdente la giustizia pubblica nei casi che più gravemente colpiscono la coscienza nazionale; che sente il distacco disperante tra la "cifra" giudiziaria e la realtà.

C'è un'immagine, esemplata sullo stereotipo negativo manzoniano, che l'avvocatura italiana, insistendo con tanta determinazione per la Conferenza della giustizia, dimostra di non meritare: quella dell'avvocato solidale con un sistema giudiziario a tempi lunghi, chiuso ai profani, accessibile solo ad iniziati detentori di chiavi sacrali, ed a misura dell'Azzeccagarbugli che sa che la lite **dum pendet rendet**. Quando gli avvocati, laboriosamente e vincendo essi stessi resistenze all'interno della loro classe, avvertono ed interpretano dinanzi alla coscienza pubblica l'esigenza diffusa di indire gli "stati generali" della giustizia proprio per avere un servizio

di giustizia adeguato al presente, si fanno promotori d'un radicale rinnovamento che tra le primissime vittime annovera il non rimpianto Azzecagarbugli; ma che soprattutto è mirato ad arrestare una perdita di fiducia dei cittadini che minaccia di diventare irreversibile, e una finale perdita di credibilità dello Stato dalle incalcolabili conseguenze.

*Ed è qui che la denuncia raccolta dagli avvocati s'incontra naturalmente con la necessaria partecipazione degli altri, di tutti gli altri, al capezzale del grande malato. E' qui che l'ombra dell'**utente** incombe come un personaggio onnipresente e scomodo: quello al quale gli operatori non "di giustizia" ma "per la giustizia" - dal Parlamento al ministro, al giudice, al cancelliere, al giovane procuratore nato al tempo del Congresso di Milano - devono, in fedeltà alla Costituzione, rendere i conti.*

*I conti saranno lunghi, difficili. Ragione di più per rendere aperto, esauriente, anche impietoso il dibattito. Dal quale nessuno può attendersi effetti taumaturgici: ma è lecito confidare che in tutti sia presente quello spirito di operare "per la giustizia" che a molti è stato una **causa vivendi**, testimoniata con la vita.*

Il Collegio Bolognese dei Giudici e Avvocati e i suoi Statuti del 1393

di GIORGIO CENCETTI

Poche città come Bologna sono ricche di una così copiosa e svariata documentazione dell'esercizio della professione legale nei secoli dal XIII al XV. Ciò non dipende tanto dal generico e, tutto sommato, inconcludente motivo dell'antica preminenza bolognese nello studio del diritto, quanto, piuttosto, dal fortunato caso dell'esserci stati conservati in bene ordinate e facilmente accessibili serie numerosissime di registri giudiziari dei tribunali del Podestà e del Capitano del Popolo⁽¹⁾ ed oltre un centinaio di grossi volumi formati almeno un paio di secoli or sono con la rilegatura di atti giudiziari e di sentenze civili relative a cause civili discusse davanti ai giudici cittadini ai dischi dell'Aquila, del Leone, del Montone⁽²⁾.

Naturalmente, anche a Bologna, come dappertutto in Italia, la professione legale era articolata ben diversamente che ora e da una parte aveva contatto con quella notarile, in quanto erano appunto i notai che avevano la funzione di procuratori ed esercitavano la rappresentanza delle parti in giudizio, rigorosamente vietata agli avvocati, dall'altra era strettamente collegata all'esercizio della funzione giudiziaria, in quanto, non esistendo nelle nostre città un ruolo fisso di magistrati giudicanti, ma rinnovandosi le magistrature di regola ogni sei mesi, gli uffici giudiziari erano coperti, per elezione o per chiamata, da persone che avevano la qualifica di *iudex* o di *iuris peritus* ed erano quanto meno *licentati* in leggi, ma vivevano esercitando l'avvocatura, e tornavano ad esercitarla dopo la scadenza del loro ufficio. D'altra parte, anche durante l'esercizio della libera professione capitava ad essi di partecipare in qualche modo alla funzione giudiziaria allorché erano chiamati alla pronuncia di qualche *consilium sapientis*, cosa ben diversa, com'è noto, dalla semplice consulenza alle parti, in quanto attraverso la lettura fatta dal giudice *pro tribunali sedens*, il consiglio si trasformava senz'altro in sentenza⁽³⁾. Infine, tutt'altro

che raro era il ricorso alla giurisdizione arbitrale, esercitata anch'essa di regola da giurisperiti che vivevano della libera professione⁽⁴⁾.

È ben nota l'alta considerazione che l'esercizio della professione legale conferiva a coloro che facevano parte della « milizia togata »⁽⁵⁾, anche se un po' sospette, forse, sono le solenni frasi che ne celebrano la nobiltà, scritte da grandi maestri del diritto come Bulgaro, Tancredi, Guglielmo Durante, i quali, peraltro, facevano di mestiere, appunto, gli avvocati. A Bologna questa considerazione era poi rafforzata dalle strettissime relazioni che il ceto dei legali aveva con lo Studio, della cui fama i Bolognesi erano orgogliosissimi. In esso avevano studiato tutti i cittadini dediti alla professione forense; molti di questi vi erano maestri, anzi illustri maestri, ed era soprattutto loro merito se il nome di Bologna godeva nel mondo di una risonanza ben più alta di quello di altre città italiane più ricche e più potenti. Nella stessa rivoluzione politico-economica che aveva tolto il potere dalle mani della aristocrazia militare e terriera, gli uomini di legge avevano avuto una parte di primo piano: uomini di legge, e se non avvocati quanto meno partecipi anch'essi, come procuratori, dell'attività del Foro, erano i notai, la cui corporazione, dopo la metà del secolo XIII, aveva sostituito quelle dei mercanti e dei banchieri nella guida del *populus*; e quando, « bruciato » anch'esso dal procedere inesorabile della storia, il loro illustre capo, Rolando, scomparso dalla scena politica, la *leadership* della città resta in mano a una *élite* della quale sono a capo professori di diritto e avvocati come Lambertino Ramponi, Bonincontro dall'Ospedale, Giovanni da Ignano, Pace Paci, Giuliano di Cambio Graziadei, Bonagrazia di Armano. Anche il futuro signore di Bologna, Taddeo Pepoli, non solo si laureò in leggi, festeggiando sontuosamente l'avvenimento, ma esercitò di-

(1) Le serie membranacee dette delle *Accusationes* e delle *Sententie*, comprendenti per lo più procedimenti di bando, cominciano col 1225; in molti casi quei bandi sono revocati per nullità, pronunciata su consiglio di savio, un certo numero dei quali (dovuti talora a grandi giuristi come Accursio, Odofredo, ecc.) sono stati editi dal Nardi e dall'Orioli nel vol. I del *Chartularium Studii Bononiensis*, Bologna, 1909, pp. 105-159. Cartacei sono i registri dei giudici del Podestà ai malefici (cioè alle cause penali) e di quelli del capitano del popolo, incaricati soprattutto della gestione degli immobili confiscati ai banditi per ragioni politiche; ad essi si devono aggiungere quelli dei notai all'ufficio delle Corone e all'ufficio del Fango, competenti in materia di polizia urbana. Questi registri sono complessivamente oltre 5000 e sono stati recentemente riordinati, con sapiente cura e con assiduo lavoro di alcuni anni, dal dott. W. Montorsi, il quale inizierà fra breve la stampa del loro inventario con un volume dedicato al migliaio circa di registri del Capitano del popolo, proseguendo poi con due o tre volumi per i registri criminali e terminando con un volume per le giurisdizioni speciali.

(2) Disco (cioè *desco*) era il banco al quale sedeva ciascun giudice, assistito da un notaio in funzione di cancelliere, nel grande salone del Palazzo vecchio del Comune (ora palazzo del Podestà). Ogni banco era contrassegnato da uno stendardo appeso alla parete e recante, come negli stemmi dell'epoca, figure di animali, dalle quali prendevano nome i dischi non differenziati per competenza. Secondo gli statuti del 1288, oltre il disco del Podestà, al quale sedeva egli medesimo, con un giudice in funzione di assessore, un cavaliere o gentiluomo, un notaio cittadino per cancelliere e due altri notai incaricati della lettura, a richiesta, degli statuti e delle deliberazioni dei Consigli, c'era il disco dell'Aquila per le cause civili (un giudice podestarile e quattro notai cittadini), il disco dei malefici, per i processi criminali (un giudice e quattro notai podestari), il disco dell'Orso per le questioni d'imposte e tasse (un giudice podestarile, un cavaliere e quattro notai cittadini), il disco dei banditi, per i bandi penali (un giudice, un cavaliere e sei notai, tutti cittadini), il disco dei procuratori del Comune per l'amministrazione dei beni pubblici (un giudice, un cavaliere e due notai, cittadini), il disco del Cervo, per gli stimatori del Comune (un giudice, un cavaliere e due notai, cittadini) e infine il disco del Grifone, il disco del Cavallo, il disco del Montone e il disco del Bove (ciascuno con un giudice, un cavaliere e un

notaio, cittadini), dei quali gli statuti non specificano le competenze. Degli altri uffici specificamente giudiziari (giudici delle cause d'appello, giudici ai malefici nuovi), e di altri che potevano avere anche attribuzioni giudiziarie (giudice del sindacato, notai delle strade e del fango, notaio delle corone e delle armi) gli statuti non dicono che avessero uno speciale disco, ma una sede, in qualche parte del palazzo, avranno pure avuto. Gli statuti del *populus* posteriori alla creazione del capitano non ci sono pervenuti e non sappiamo esattamente come la sua curia si articolasse, almeno fino all'epoca in cui statuti del popolo e statuti del comune si fondono, bene avanti nel secolo XIV.

(3) Sul *consilium sapientis* si veda il volume, in corso di stampa, di Guido Rossi e il trattatello *De consiliis habendis* di Lambertino Ramponi, edito nel *Tractatus universi iuris* (Venezia, 1584), vol. III, p. 330 e segg., con errata attribuzione a Bartolo. Gli archivi bolognesi sono pieni di tali consigli e molti se ne possono vedere pubblicati, p. e., oltre che già citato vol. I del *Chartularium Studii Bononiensis*, anche nel II, (Bologna, 1913), tra le carte del monastero di S. Agnese, edite dal Sorbelli alle pp. 3-197, ove si hanno altresì consultati di parte e lodi arbitrali.

(4) Fra i molti esempi si può vedere la controversia fra il dottore Benvenuto di Creta, canonico della cattedrale di Bologna, e il capitolo cui egli apparteneva, ventilata nel 1443 in via arbitrale, prima davanti a Lodovico Grassi, pure canonico della cattedrale e dottore di decreti, poi davanti a Nicolò Ghisilardi, lettore ordinario di diritto civile nello Studio. Anche se il primo dei due arbitri, come ecclesiastico, non esercitava l'avvocatura, l'esempio può egualmente essere fatto perché avvocato era il secondo, oltre che professore, e d'altra parte l'edizione integrale degli atti della causa, da me fatta in *Chartularium Studii Bononiensis*, vol. XIII, Bologna, 1940, pp. 140-194, esemplifica documentariamente la procedura, dalla *petitio* iniziale alla richiesta di tassazione delle spese: manca solo il lodo, forse non pronunciato per la sopravvenuta morte di Benvenuto, i cui beni apparivano pervenuti per successione testamentaria al convento di S. Giovanni in Monte in una bolla pontificia di soli due mesi e mezzo posteriore all'ultimo atto della causa.

(5) Per l'avvocatura alla fine del medio evo si veda, per tutti, G. Salvati, *Storia della procedura civile e criminale*, Milano, 1927 (in *Storia del diritto italiano*, pubblicata sotto la direzione di P. DEL GIUDICE, vol. III, parte II), p. 220 segg.

RIUNIONE DI GIUDICI E AVVOCATI dal frontespizio degli "Statuta del Collegium advocatorum et iudicum", presso l'Università di Bologna.



rettamente l'avvocatura⁽⁶⁾; e quando, dopo la vicenda delle signorie viscontea e pontificia, Bologna ritorna indipendente, è ancora un altro illustre professore ed avvocato, Giovanni da Legnano, colui che prende in mano le redini del governo cittadino, sistema i rapporti con la Santa Sede, fa da arbitro nelle arroventate contese per la supremazia tra le famiglie della nuova nobiltà cittadina⁽⁷⁾.

Considerata l'importanza del ceto legale nella vita cittadina, è difficile supporre che gli avvocati non si riunissero in associazione professionale, come in altre città ove l'esistenza di un collegio di giudici e avvocati è testimoniata da rubriche degli statuti comunali⁽⁸⁾. In verità, più d'un indizio può trovarsi della sua esistenza, sebbene gli statuti dei Frati Gaudenti (1265) nelle quattro rubriche in cui si occupano degli avvocati⁽⁹⁾ non ne facciano cenno, così come non fanno cenno della società dei notai (della cui esistenza abbiamo la certezza assoluta) nelle numerose rubriche relative all'esercizio dell'arte notarile: in tempi passati, anzi, pensammo di poter attribuirgli una

parte importante nell'origine del collegio dei dottori dello Studio⁽¹⁰⁾.

È strano, peraltro, che di esso le fonti storiche bolognesi facciano solo fugacissima e affatto incidentale menzione: non se ne parla affatto, per esempio, negli statuti cittadini delle varie redazioni degli anni 1250-1259 e solo quelli dei Frati Gaudenti, alla già citata rubrica XLI, fanno obbligo di scegliere i *consiliarii*, allorché le cause devano decidersi per *consilium sapientis*, fra coloro che siano iscritti nella matricola dei giudici. Anche questa disposizione, poi, sarebbe dubbia e potrebbe esser riferita all'elenco di coloro *qui voluerint esse advocati et uti advocacione*, i quali dovevano farsi porre in nota dal Podestà entro i primi quindici giorni di ciascun anno⁽¹¹⁾, se del suo riferirsi alla matricola del collegio non ci facesse certi la corrispondente rubrica degli statuti del 1288⁽¹²⁾.

La storia del collegio dei giudici e degli avvocati della città di Bologna nel secolo XIII e in buona parte del XIV non potrebbe, dunque, esser tracciata se non a seguito di speci-

(6) Per la laurea e i festeggiamenti, vedere C. GHIRARDACCI, *Historia di Bologna*, vol. I, ivi, 1956, p. 610; per l'esercizio della professione vedi il suo consiglio reso insieme con Bliobartig Azzoguidi in materia di diritto penale, esposto al Museo Storico dell'Università di Bologna, vetrina II, e il lodo reso insieme con Francesco Bentivoglio sulle questioni tra le famiglie Primitani e Fredenzoni di S. Giovanni in Triario, edito dal Nardi in *Chartularium Studii Bononiensis*, vol. I, pp. 233-34.

(7) Per la biografia e l'opera politica di Giovanni da Legnano, milanese d'origine, bolognese d'adozione e di cittadinanza, si veda F. BOSCHI, *Giovanni da Legnano, canonista e uomo politico del 1300*, negli *Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le Romagne*, serie III, vol. XIX, Bologna, 1901, pp. 1-137, e inoltre G. ERMINI, *I trattati della guerra e della pace di Giovanni da Legnano*, negli *Studi e Memorie per la storia dell'Università di Bologna*, vol. VIII, ivi, 1924, pp. 1-154, cap. I, *Vita di Giovanni da Legnano*, p. 530.

(8) Per Padova, Mantova, Pistoia, Lucca si vedano le citazioni fatte da SALVIOLI, *op. cit.*, p. 221, nota 5; per Ferrara si hanno pure notevoli accenni negli statuti del 1287, cfr. *Statuta Ferrarie anno MCCLXXXVII*, ed. W. MONTORSI, Ferrara, 1955, pp. 210-212; per Padova si veda M. ROBERTI, *Il Collegio padovano dei dottori giuristi*, nella *Rivista Italiana per le*

Scienze giuridiche, vol. XXV, Torino, 1903, p. 173 segg., ove si accenna alla fraglia dei giudici di palazzo.

(9) Rub. XXXVII, *De iuramento advocatorum sive iudicum*; XXXVIII, *Quod advocati denuntiant parti sue ante inceptum questionis quod non utentur falsis instrumentis vel testibus falsis vel probationibus falsis*; XI, *De pena advocati cui denuntiatum fuerit quod pars sua utatur falsis testibus vel instrumentis et probationibus si a causa non destiterit*; XLI, *De salario iudicum pro consiliis in questionibus et causis dandis*. Ediz. L. FRATI, *Statuti di Bologna*, vol. III, ivi, 1871, pp. 618-622.

(10) Si vedano le nostre *Origini dello Studio di Bologna*, nella *Rivista Storica Italiana*, serie VI, vol. V, Roma, 1940, pp. 248-258, in particolare pp. 255-257.

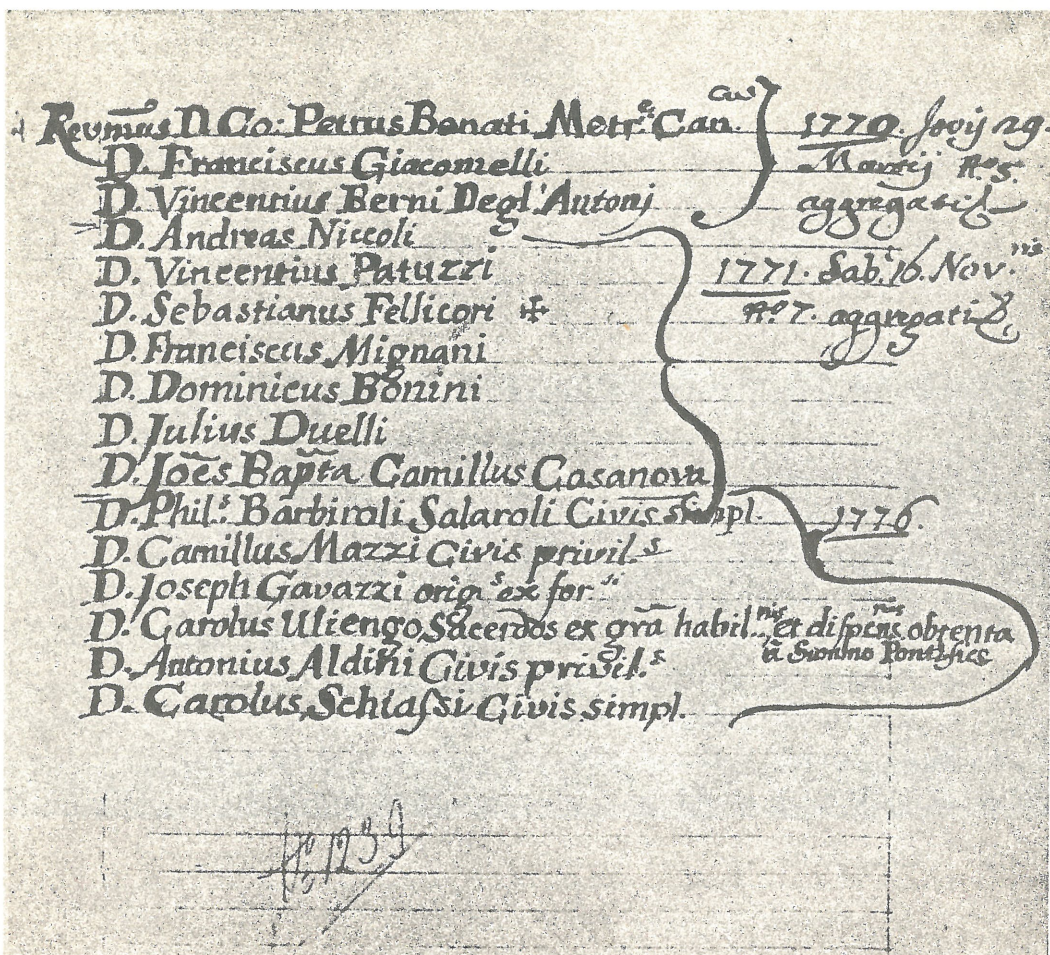
(11) Statuti dei Frati Gaudenti, rub. XXXVII, ed. Frati, vol. III, p. 618.

(12) Libro VI rub. XVI, *De confidentibus consiliariis dandis in causa*, ed. FASOLI-SELLA, vol. II, Città del Vaticano, 1939, p. 15: "...quod debeant dare confidentes iudices qui sint in matricula iudicum conscripti vel haberi debent ac si conscripti essent in dicta matricula ex forma alicuius statuti vel reformationis. E più avanti (p. 16): Et dicimus quod nullus possit assumere consiliarium alicuius questionis nisi fuerit de collegio iudicum civitatis Bononie et scriptus in eorum matricula vel pro conscripto haberi debeat, ut supra dictum est.



Rehultu nomine. Imen hec est matricula et descriptio omnium rhuaguloz
 doctorum aduocatorum et iudicium tam iuno ciuile q̄ Canonica generalis
 Collegij dominici doctor et iudicium ciuilem Bononie ex Seciduz ordine
 eoru aggregationis dno collegio ex antiquis matriculis exemplata regens
 scripta et copillata ano. M^{cc} lxxxiii per egregios legum doctores. Inpn
 apio haurz consuetudinā nominatoz. tam ex nominibus D. doctor. notu
 ouz q̄ vniuersum in dictis matriculis descriptoz q̄ per rhuaguloz successiue
 describendoy. Ad laudem omnipotentis dei et gloriose eius marie virgine
Amey.

- D** Balduinus de bulgariis glosator legum. *Mori de...*
- D** Vegolinus de agolanis glosator legum. *166*
- D** Azio de bualellis glosator legum.
- D** Martinus Sulmani de Sulmaniis glosator legum.
- D** Iacobus de Arana vtriusq̄ iuris doctor.
- D** Iacobus butingarij vtriusq̄ iuris doctor.
- D** Iacobus baldouini vtriusq̄ iuris doctor.
- D** Paulus de Comenenci clementinari.
- D** Albertinus de Ramponibus legum doctor.
- D** Iohannes Ambre Gotti glosator clementinari. *42*
- D** Iohannes deligneno vtriusq̄ iuris doctor.
- D** Antonius de butrio vtriusq̄ iuris doctor.
- D** Petrus de gar sendis legum doctor.
- D** Ricardus de Saliceto legum doctor.
- D** Iohannes de plana legum doctor.
- D** Egidius d. petri de gar sendis legum doctor.
- D** Iohannes de paubus legum doctor.
- D** Minus de agolanis legum doctor. *x. l. m. d. l. c.*
- D** Simon de S^{ti} Georgio legum doctor.
- D** Piccolus d. fulchi de paubus legum doctor.
- D** Laurentius d. petri doctor.
- D** Albertus herigiu d. Albertus legum doctor.
- D** Anonius d. Canonici de Canonis legum doctor.
- D** Iacobus S^{ti} Jacobi de angelan legum doctor.
- D** Euphrosimus primarius d. Iohannis legum doctor.



Le fotografie riproducono la prima e l'ultima pagina della gloriosa « Matricola » del collegio, che porta la seguente intestazione: « Nel nome di Cristo - così sia. Questa è la matricola e la descrizione di tutti e quanti i dottori avvocati e giudici tanto di diritto civile, che di diritto canonico generale del collegio dei signori dottori e giudici della città di Bologna, secondo l'ordine di aggregazione al collegio ricavata dalle antiche matricole trascritte e compilate l'anno 1393 da illustri dottori delle leggi ». Essa comprende i dottori morti (risalendo al dodicesimo secolo) e quelli viventi all'epoca della formazione della matricola ed era espressamente destinata ad accogliere i nomi di quelli che sarebbero seguiti (« per tempora successive describendorum »). Difatti seguono le numerose pagine della matricola con l'inserzione di tutti i nomi di coloro che entravano a far parte del Collegio, menzione delle date di iscrizione, della morte, della cancellazione, senza interruzioni, fino all'ultima pagina (pure riprodotta) con iscrizioni al Collegio eseguite nell'anno 1776.

fiche, lunghe e attente ricerche d'archivio. E tuttavia da credere che le vicende del secolo XIV abbiano gravemente influito sull'organizzazione professionale dei giudici e degli avvocati bolognesi e che negli ultimi anni essa, se non proprio praticamente dissolta, dovesse quanto meno vivere una vita umbratile. Solo nel 1393 si procedè a una completa ricostituzione, probabilmente per iniziativa di Niccolò da Zappolino, che appare priore del Collegio appunto in quell'anno⁽¹³⁾. Primo atto di essa fu la redazione di nuovi statuti, affidata a una commissione composta di Andrea Bovi⁽¹⁴⁾, Giovanni de' Lapi⁽¹⁵⁾, Giovanni da Sant'Agata⁽¹⁶⁾, Nicolò Aldrovandi⁽¹⁷⁾, Bernardino Zambecari⁽¹⁸⁾, Antonio Alberti⁽¹⁹⁾, Floriano Sampieri⁽²⁰⁾ e, unico oscuro fra tanti più o meno illustri, Pasco Sabbatini.

Degli statuti nuovi del Collegio ci è pervenuta una bellissima copia miniata, attualmente esposta nel Museo Storico dell'Università di Bologna⁽²¹⁾ insieme con altre copie più tarde e meno importanti⁽²²⁾; neanche la prima, peraltro, è l'originale del 1393, anche se i segni di uso e la provenienza dall'Archivio di Stato ci assicurano essere stata, a suo tempo, quella ufficiale del Collegio: infatti, scritta nel 1467 o pochissimo dopo, comprende anzitutto le copie di molte bolle pontificie (tra cui una, la prima, di Paolo II) relative allo Studio Bolognese, e in seguito anche quella delle rubriche degli statuti cittadini del 1454 relative al medesimo argomento, che interessava direttamente il Collegio degli avvocati in quanto i più autorevoli dei suoi membri vi insegnavano o appartenevano ai Collegi degli esaminatori.

Gli statuti veri e propri, che cominciano alla c. 12, regolano anzitutto l'organizzazione del collegio, al quale devono appartenere, per disposizione degli statuti della città⁽²³⁾ tutti coloro che intendano esercitare l'avvocatura in Bologna e sostenere gli uffici giudiziari riservati ai giudici citta-

dini. Qualità necessarie all'ammissione sono la cittadinanza bolognese propria, paterna e avita o quanto meno il ricorrere di due di tali condizioni; il possesso della licenza o del dottorato in diritto civile o in canonico; la maggiore età; l'essere incensurati; il non essere né esercente arti manuali né notaio né procuratore né medico (e in alcune di queste esclusioni è patente il tenace permanere del vecchio pregiudizio di superiorità dei leggisti sopra gli « artisti ») infine l'essere stati approvati dalla maggioranza dell'assemblea del Collegio, appositamente convocata. Dopo l'ammissione, il nuovo aggregato al Collegio è tenuto al pagamento di una tassa⁽²⁴⁾ e alla prestazione del giuramento *quod officium advocacionis et iudicis bene et legaliter exercebit*⁽²⁵⁾. Il corpo del Collegio era, naturalmente, costituito da tutti gli immatricolati, ma gli otto statutieri, uomini esperti e scettici, non si facevano troppe illusioni sul loro intervento alle convocazioni: sapevano benissimo (e non temono nemmeno di dirlo espressamente e candidamente, in un inciso della rubrica 11 degli statuti) che, in pratica, anche le deliberazioni più importanti, come l'ammissione o la ripulsa degli aspiranti all'immatricolazione, avrebbero finito per essere lasciate all'arbitrio incontrollato del priore *pro tempore*: sicché ricorsero all'espedito di considerare tutto il *corpo* del Collegio rappresentato da dodici consiglieri ordinari estratti a sorte di anno in anno (dodici per il primo semestre e dodici per il successivo) nella prima domenica di dicembre, fino ad esaurimento di tutti gli iscritti. Ogni adunanza, sia quella ordinaria da tenersi in S. Petronio o altrove la prima domenica di ciascun mese, sia le straordinarie, che potevano essere tenute su richiesta del priore o di due consiglieri, era valida se si raggiungeva il numero legale di 10 intervenuti, sette almeno dei quali fossero consiglieri⁽²⁶⁾. Ciò permise anche di stabilire che, allorchando

(13) Niccolò di Guido da Zappolino, lettore di diritto civile quanto meno dal 1370 (v. U. DALLARI, *I rotuli dei lettori legisti e artisti dello Studio Bolognese*, vol. IV, Bologna, 1924, p. 3), appartenne almeno dal 1369 al Collegio dei dottori di diritto civile (v. II « *Lib. Secretus iuris causarii* » dell'Università di Bologna, edito a cura di A. SORBELLI, vol. I, ivi, 1938). Compare nei rotuli per l'ultima volta nell'anno 1381-82 (DALLARI, cit., p. 8) ed è da presumersi abbia abbandonato l'insegnamento per la professione e la vita pubblica; rimase tuttavia membro del Collegio, del quale fu più volte priore, fino alla morte, probabilmente di peste, avvenuta fra il gennaio e il dicembre del 1399 (cfr. *Libro Segreto*, ed. SORBELLI, cit., pp. 126 e 132). Vedi altresì N. PASQUALI ALIOTTI, *Li Dottori Bolognesi di legge canonica e civile*, Bologna, 1920, p. 176; S. MAZZETTI, *Repertorio di tutti i professori antichi e moderni della famosa Università e del celebre Istituto delle Scienze di Bologna*, ivi, 1847, p. 224-25.

(14) Non insegnò, ma fu membro del Collegio di diritto civile già prima del 1369 e, a stare all'ordine della matricola frammentaria edita dal SORBELLI, (*II « Lib. Secretus »*, cit.) vi fu ammesso qualche anno prima di Niccolò da Zappolino. Morì anch'egli nella peste del 1399, v. *Lib. Secretus*, cit., p. 132.

(15) Giovanni di Bernardino de' Lapi ebbe la lettura straordinaria del *Volumen* negli anni 1383-84 e 1385-86 e quella dell'Inforziato nel 1386-87; fu ammesso al Collegio di diritto civile nel 1382 e morì l'8 gennaio 1401. Cf. DALLARI, *Rotuli*, cit., IV, pp. 9, 10, 11; *Lib. Secretus*, cit., pp. 21 e poi passim fino a 138 e 139; MAZZETTI, *Repertorio*, cit., p. 178-79.

(16) Giovanni di Montirono da Sant'Agata, addottorandosi il 9 giugno 1384 (*Lib. secr.*, cit., p. 27), dal 1385-86 al 1387-88, è, con Antonio da Budrio, Floriano Sampieri, Bernardino Zambecari e altri, in un gruppo di *Doctores audientes Decretales et qui in Decretalibus se conveniunt debent*, col salario di cento lire (DALLARI, *Rotuli*, cit., pp. 10, 13, 16); dal 1392-93 al 1398-99 legge alternativamente il Codice e il Digesto Vecchio (DALLARI, cit., pp. 17-24); il 22 agosto 1396 è aggregato al Collegio di diritto civile (*Lib. secr.*, cit., 101); muore, ancor giovane, nella peste del 1399 (*Lib. secr.*, cit., 132).

(17) Niccolò di Pietro Aldrovandi, laureato il 25 giugno 1381 (*Lib. secr.*, 11), ebbe subito una lettura e continuò ad insegnare sino al 1422 (DALLARI, *Rotuli*, IV, 8-46 e 1, 4, 6); nel 1385 è aggregato al Collegio (*Lib. secr.*, 33); muore nel gennaio 1424 ed è sepolto il 18 di quel mese (*II « Lib. secretus »*, ecc., ed. SORBELLI, vol. II, Bologna, 1942, p. 23). Cf. altresì MAZZETTI, *Repertorio*, cit., p. 18.

(18) Laureato in diritto civile il 3 luglio 1385 (*Lib. Secr.*, I, 34), dal 1385-86 al 1387-88 è nel gruppo dei dottori di leggi qui *audient Decretales* (DALLARI, *Rotuli*, IV 10-16); laureatosi anche in diritto canonico il 29 settembre 1388 (Arch. Stato Bologna, *Lib. Secretus iuris canonici*, I, c. 16) nel 1395-96 ha la lettura ordinaria del *Decretum* e continua a leggere diritto canonico sino al 1423 (DALLARI, *Rotuli*, IV, 10-56; I, 7, 8); muore il 16 aprile 1424 (*Lib. secr.*, II, 25) ed è onorato con solenni funerali. Apparteneva al Collegio di diritto civile dal 1396 (*Lib. secretus*, I, p. 103; nell'edizione malamente il SORBELLI distingue un B. Zambecari dottore di leggi da un omonimo dottore di decreti). Cf. anche MAZZETTI, *Repertorio*, cit., p. 326 n. 3165.

(19) Antonio di Giacomo Alberti, licenziato in diritto civile il 16 ottobre 1381 (*Lib. Secr.*, I, 14-15) e laureato fra il gennaio 1383 (cf. *Lib. secr.*, I, 24) e l'ottobre 1384, quando è iscritto nei rotuli per la lettura straordinaria del Codice e dell'Inforziato (DALLARI, *Rotuli*, I, 4). Laureatosi anche in diritto ca-

nonico il 28 agosto 1392 (Archivio di Stato di Bologna, Libro Segreto I del Collegio canonico, c. 19^v) nel 1392-93 passa a insegnare questa materia, continuando ad essere iscritto nei rotuli sino al 1407-08, anno nel quale abbandonò Bologna per Firenze. Tornato nel 1417, riprese l'insegnamento e lo continuò almeno sino al 1433-34, anno in cui dovè ammalarsi perché da allora interviene solo eccezionalmente alle riunioni del Collegio di diritto civile. Morì nel luglio o nell'agosto del 1437 (*Lib. Secretus*, II, 152). Al Collegio di diritto civile fu aggregato il 12 dicembre 1399 (*Lib. secr.*, I, 132). Cf. ALIOTTI, *Li dottori*, cit., p. 9; MAZZETTI, *Repertorio*, cit., p. 13, il quale peraltro erra ponendo la data della laurea al 1376.

(20) Floriano de Sancto Petro, laureato in diritto civile il 23 maggio e in canonico il 22 dicembre 1385, insegnò a Bologna dal 1385 al 1441 con alcune interruzioni; fu aggregato al Collegio canonico il 21 agosto 1396, al civile il 31 dicembre 1397; morì il 16 aprile 1441. Inutile parlare di questo giurista, la cui fama, diversamente dai precedenti, è solidamente affermata nel campo della storia del diritto italiano e del diritto comune. Si può, comunque, vederne la biografia e la bibliografia in G. FANTUZZI, *Notizie degli scrittori bolognesi*, Bologna, 1781-1794, tomo VII, p. 301 segg.

(21) Descrizione del codice, F. MALAGUZZI VALERI, *Le pergamene, i codici miniati e i disegni del r. Archivio di Stato di Bologna*, in *Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le Romagne*, serie III, vol. XVI, Bologna, 1898, pp. 91-92, n. LIII; v. altresì Id., *La collezione delle miniature dell'Archivio di Stato di Bologna*, in *Archivio Storico dell'Arte*, a. VII, Roma, 1894, p. 20 dell'estratto con figura, tav. V, p. 15; altra riproduzione della miniatura in *Storia dell'Università di Bologna*, vol. I, A. SORBELLI, *Il Medioevo*, Bologna, 1940, tav. XVI, fra le pp. 160 e 161.

(22) Bologna, Biblioteca Universitaria, mss. 1403, 1582, 2027, v. L. FRATI, *Indice dei codici latini conservati nella r. Biblioteca Universitaria di Bologna*, Firenze, 1909 (estr. degli *Studi Italiani di Filologia classica*, voll. XVI-XVIII), pp. 355, 360, 422; Bologna, Biblioteca dell'Archiginnasio, B. 1851 e Mezzotanti XI. 1. Per la correzione di una svista del SORBELLI a proposito di questi statuti si vedano i nostri *Archivi dello Studio bolognese*, Bologna, 1938, p. 17, nota 1.

(23) Statuti del 1454, lib. V, rub. LXXII, *De collegio advocatorum seu iudicum civitatis Bononiae et ipsius collegii auctoritate*, ed. in *Sanctionum ac provisionum inclitae civitatis studiorumque matris Bononiae, cum scholis A. MONTERENTI*, tomo III, Bologna, 1574, pp. 251-254; *Statuta civilia et criminalia civitatis Bononiae*, edidit comes P. C. SACUS, tomo I, Bologna, 1735, pp. 297-300. La rubrica è anteriore al codice del 1467, ma posteriore alla redazione degli statuti del 1393, che in buona parte riprende e riassume.

(24) La tassa è molteplice: 20 soldi *pro ensenio* ed *regalia* del priore; 20 soldi per ciascuno dei dodici consiglieri del Collegio, 20 soldi per il notaio e 10 per il bidello; se poi il nuovo ammesso è di origine contadina e non cittadina le tasse sono portate rispettivamente a 30 e a 15 soldi. In totale, dunque, 14 lire e mezzo (o 21 lire e 15 soldi): una somma discreta, se si pensa che a quel tempo un *casamento*, cioè la terra necessaria per costruire una casa, in Nonantola era stato pagato 10 lire (*Chartularium Studii Bononiensis*, IV, p. 160) e una casa *cupata*, tassellata e balchionata a latere posteriori posta in Bologna valeva 100 lire (ivi, p. 207).

(25) Statuti, rubriche 7 e 8.
(26) Statuti, rubriche 6 e 11.

uno dei collegiati fosse richiesto di consiglio in qualche causa nella quale la sentenza dovesse essere pronunciata *de consilio sapientis*, il consultore dovesse proporre il quesito al Collegio congregato e accettare il parere di esso ⁽²⁷⁾. A capo del Collegio è il priore, estratto a sorte per tre mesi, che deve avere non meno di 36 anni, essere bolognese per origine propria, paterna e avita e prestare giuramento subito dopo l'elezione ⁽²⁸⁾; ufficiali del Collegio sono il notaio, che, eletto per un anno e compensato col salario di sei lire oltre i proventi dell'ufficio, è di diritto anche notaio delle cause di seconda e terza istanza commesse ai *judices appellationum*, e il bidello, eletto anch'esso per un anno col salario di 3 lire oltre i proventi dell'ufficio ⁽²⁹⁾. Giudice necessario delle controversie fra collegiati è il priore e non ne può esserne adito alcun altro; i collegiati nel loro giuramento si obbligano a non patrocinare alcuna causa intentata contro un collega, salvo che non sia propria o della propria famiglia ⁽³⁰⁾.

Un'altra serie di norme era diretta ad assicurare il mantenimento, anche nelle forme esteriori, della dignità conferita alla professione forense e della moralità professionale: i collegiati non devono giudicare senza avere attentamente e completamente udite ambe le parti nè compiere atti legali in giorni festivi ⁽³¹⁾; devono astenersi da tutto ciò che può dare scandalo e *maxime ire ad tabernas, etiam malvaxie* o frequentare *layci inhonesti, viles et deiecte persone* ⁽³²⁾ sotto pena della multa di cinque lire, da irrogarsi dal priore; devono vestire *vestibus longis usque ad talum vel togia more doctore*, limitando l'uso di quelle *breves et curte* al solo caso che devano andare a cavallo, e non possono mostrarsi in pubblico se non accompagnati da un *socius* o almeno da un servitore ⁽³³⁾; quando esercitano il loro ufficio devono tenere contegno serio, misurato e riservato e non trascendere mai ad alterchi o a parole scorrette ⁽³⁴⁾. Minutamente regolate sono anche le precedenza e gli onori spettanti al priore e agli appartenenti al collegio ⁽³⁵⁾.

Infine, un'ultima serie di norme regola l'elezione ad alcuni uffici cittadini affidati a membri del collegio: uno dei tre sindaci del Podestà ⁽³⁶⁾, uno dei depositari dei salari dovuti ai lettori nello Studio di Bologna ⁽³⁷⁾, gli avvocati della Camera del Comune ⁽³⁸⁾, gli avvocati dei poveri ⁽³⁹⁾ e i giudici delle cause di seconda e terza istanza ⁽⁴⁰⁾. Tutti costoro sono estratti a sorte da un'urna contenente i nomi di tutti gli appartenenti al collegio: i nomi estratti non vengono più imbussolati finchè non siano stati estratti tutti i rimanenti. Per l'estrazione dei quattro giudici delle cause d'appello, peraltro, poteva capitare (dicono espressamente e

candidamente gli statuti del Collegio) *pro eodem semestri brevia quatuor extrahi iudicum ad predictum officium qui, fortasse omnes quatuor iuvenes non pratici, causas sibi commissas laudabiliter non expedirent* e allora invece che estrarre quattro distinti *brevia* o cedole, ciascuna con un nome, si stabilì che il priore, assistito da una commissione da lui stesso nominata, riunisse quei *brevia* in tante *balotte* di quattro nomi ciascuna, *comiscendo antiquos cum iunioribus, praticos cum inexpertis et sufficientes cum non tam sufficientibus*, in modo che in ogni *balotta* da estrarre, e cioè in ogni *muda* di giudici d'appello, ci fosse sempre qualcuno od alcuni ai quali le parti potessero affidare le loro cause senza timore di sentenze errate o viziose per imperizia o per incapacità dei giudici ⁽⁴¹⁾. L'estrazione di tutti questi uffici si faceva in dicembre per ambedue le *mude* semestrali dell'anno successivo e i nomi dei giudici delle cause d'appello e degli avvocati dei poveri erano comunicati agli Anziani perchè li affiggessero nella sala delle loro udienze. Un cartello coi medesimi nomi, scritto *de littera grossa et formata, ut ab omnibus partibus videri et legi possit* era poi affissa dal bidello del Collegio a una colonna o ad una parete del palazzo del Podestà.

Gli statuti, dei quali abbiamo dato un breve riassunto, furono approvati dal Comune e dell'approvazione si fece menzione in una rubrica degli statuti cittadini del 1454 ⁽⁴²⁾, ove anzi se ne esige l'osservanza come degli statuti cittadini medesimi. Il loro contenuto, del resto, fu riassunto nella rubrica successiva, *De collegio advocatorum seu iudicum civitatis Bononiae*, già citata, nella quale si aggiungono norme per il caso di vacanza del priorato e si parla a lungo delle matricole, accennando anche a due contenenti i nomi dei collegiati defunti, redatte dai notai Tommaso Battagliucci e Giovanni di Guizardino e depositate alla Camera degli Atti, cioè all'archivio cittadino, con la dichiarazione della loro autenticità ⁽⁴³⁾; per i viventi doveva, invece, esser compilata una nuova matricola, da consegnare anch'essa alla Camera degli Atti e da tenere continuamente aggiornata via via che si facevano nuove aggregazioni al collegio.

Peraltro, il compilatore della matricola contenente i nomi di tutti coloro che furono successivamente iscritti al Collegio, aggiunta in appendice al codice miniato del 1467 doveva ignorare del tutto le vecchie, conservate nella Camera degli Atti e oggi perdute. Egli, infatti, comincia, nientemeno, con Bulgaro e continua con Azzone, con Odofredo, con Accursio, ma i primi dieci nomi sono certamente « d'apparato » e iscritti per dar lustro al Collegio ⁽⁴⁴⁾; anche l'undicesimo nome, quello di Giovanni da Legnano è probabilmente da espungersi perchè egli morì nel 1383, prima,

⁽²⁷⁾ Statuti, rub. 22. Il motivo di questa disposizione è svelato dalla frase introduttiva *Ne lites immortales efficiantur et ut bene et diligenter cum bona maturitate discutantur*: si voleva cioè impedire che al parere di un giudice di collegio potesse essere opposto quello, contrario, di un altro giudice di collegio e così all'infinito.

⁽²⁸⁾ Statuti, rub. 2 e 3.

⁽²⁹⁾ Statuti, rub. 4 e 5.

⁽³⁰⁾ Statuti, rub. 10 e 8.

⁽³¹⁾ Statuti, rub. 19.

⁽³²⁾ Statuti, rub. 19 e 23.

⁽³³⁾ Statuti, rub. 9 e 23.

⁽³⁴⁾ Statuti, rub. 20.

⁽³⁵⁾ Statuti, rub. 18.

⁽³⁶⁾ Archivio di Stato di Bologna, Statuti del Comune del 1454, c. 29, vedi *Statuta civilia et criminalia civ. Bononie*, ed. Ph. C. Sacco, cit., pp. 158-167. Per l'elezione, v. Statuti del Collegio, rub. 12.

⁽³⁷⁾ Statuti, rub. 16 e 17; per i depositari dei salari dei lettori, vedi i miei *Archivi dello Studio Bolognese*, cit., pp. 36-37 e note relative.

⁽³⁸⁾ Statuti, rub. 14. Per gli avvocati della Camera si veda la rubrica *De forma contractuum in iudicium cum Comuni seu Camera Bononiae*, ed. *Sanctionum*, etc. cum scholiis A. MONTERENTI, vol. II, Bologna, 1569, pp. 18-19 e *Statuta*, etc., ed. Ph. C. Sacco, cit., pp. 212-214.

⁽³⁹⁾ Statuti rub. 13. Sugli avvocati dei poveri nelle città italiane in genere, cf. SALVIOLI, *Storia della procedura*, cit., pp. 227-230; a Bologna si trovano già negli statuti del 1250, lib. IV, rub. IX, ed. FRATI, cit., vol. I, p. 393.

⁽⁴⁰⁾ Com'è noto, il *ius regale* del giudizio sulle cause di seconda

istanza, riservato al sovrano dalla pace di Costanza, fu prestissimo usurpato dai Comuni italiani. A Bologna, ove giudice di prima istanza era il podestà forestiero, fin dagli statuti del 1250 la cognizione delle cause d'appello è affidata a quattro giudici cittadini, eletti *ad brevia* dal Consiglio generale per sei mesi, con vacanza biennale (lib. X rub. I, ed. FRATI, vol. III, p. 27; lib. X rub. XVI, ed. FRATI, vol. III, p. 58; lib. IV, rub. XV-XVI, ed. FRATI, pp. 398-400. Per il tempo che c'interessa, la materia è regolata dalla lunghissima rubrica *De Appellationibus* del libro II degli statuti del 1454, pubbl. in *Statutorum inclytae civitatis Bononiae*, cum scholiis A. MONTERENTI, tomo I, Bologna, 1561, pp. 267-300 e in *Statuta*, etc., ed. Ph. C. Sacco, cit., pp. 80-95.

⁽⁴¹⁾ Statuti, rub. 15.

⁽⁴²⁾ Rubrica *De poena committentis aliquam questionem consulendam alicui forensi*, LXX del libro II nell'edizione commentata dal Monterenti, tomo III, pp. 250-51, edita anche dal Sacco, *Statuta*, cit., p. 296.

⁽⁴³⁾ Ciò allo scopo evidentemente, di assicurare i diritti di preferenza e di riduzione delle tasse spettanti ai loro discendenti così in base alla rubrica 8 degli statuti del Collegio come in base alla rubrica *De poena committentis aliquam questionem consulendam alicui forensi* degli statuti comunali. Giovanni di Guicciardino de Seclaris da Castelfranco fu iscritto alla matricola dei notai nel 1313, Tommaso q. Francesco Battagliucci nel 1341 (Archivio di Stato di Bologna, Società dei Notai, Matricola dal 1266 al 1530, c. 46 e 90): le matricole da loro redatte dovevano, perciò, comprendere i nomi dei collegiati della prima metà e della metà del secolo XIV, oltre, probabilmente, quelli dei loro predecessori, bene indietro nel XIII, ed è un peccato che non si siano conservate.

⁽⁴⁴⁾ A parte Bulgaro, non è tuttavia certo da escludere che quei grandi giuristi facessero realmente parte del Collegio o Società che fosse, durante la sua esistenza nel secolo XIII.

cioè, della ricostituzione, e visse in una età nella quale, come si è detto, il Collegio antico, quello del secolo XIII, doveva quasi non esistere più. La matricola è probabilmente genuina a partire dal nome dell'oscuro avvocato che fa seguito a quello di lui e continua della stessa mano (quella cui è dovuto tutto il codice) fino al numero 255: è pertanto da credersi che, dalla sua rinnovazione al 1467, cioè in 74 anni, al collegio fossero stati iscritti 243 giudici e avvocati. Essa fu poi tenuta successivamente aggiornata ⁽⁴⁶⁾ fino all'ultima aggregazione, che è del 1776; ed è altamente significativo che si chiuda col nome di Antonio Aldini: colui

che, proprio nell'esercizio della professione forense, nella difesa che fece di Luigi Zamboni, in qualità di avvocato dei poveri, venne forse per la prima volta a contatto reale con le nuove idee ⁽⁴⁶⁾, che lo portarono a sostenere una parte di primo piano nella storia d'Italia nel periodo napoleonico: primo di una eletta serie di uomini di legge i quali, da Pellegrino Rossi a Giovanni Vicini, da Antonio Silvani a Paolo Costa, da Giuseppe Ceneri a Cesare Albicini, a Lodovico Berti, a Leonida Busi, a Giuseppe Bacchelli illustrarono, con l'altezza dell'ingegno e con la nobiltà della vita, insieme la professione forense e la città di Bologna ⁽⁴⁷⁾.

⁽⁴⁶⁾ Può essere interessante qualche breve dato statistico. Dal termine della scrittura originaria, cioè dal 1467, al 1482 appaiono 21 nuovi iscritti, senza indicazione di data; nel 1483 si ebbero 3 iscrizioni; il 31 dicembre 1485 altre 4; dal 1486 al 1488 (con l'indicazione solo di quest'ultima data) 13; 4 nel 1491; 2 nel 1493; 11 nel 1494; 2 nel 1496; 5 nel 1500. In tutto la matricola comprende 1239 nomi, compresi i primi dodici.

⁽⁴⁷⁾ Si veda il mio *Inventario delle carte Aldini*, Bologna, 1935, p. 7. La difesa dello Zamboni e del De Rolandis è stata edita da V. FIORINI, *Catalogo*

illustrativo dei libri, documenti ed oggetti esposti dalle provincie dell'Emilia e delle Romagne nel Tempio del Risorgimento Italiano. Libri e documenti, descritti a cura di V. F., Vol. II, parte I (sola uscita), Bologna, 1897, pp. 231-239.

⁽⁴⁷⁾ Si vedano, fra gli altri, anche i numerosi avvocati compresi nell'elenco di A. BIGNARDI, *Dizionario biografico dei liberali bolognesi 1860-1914* Bologna, 1956.